

SUSSIDIO 6): INTEGRAZIONE LAVORATORI DISCONTINUI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Visto l'art. 7 del d. lgs. 16.9.96 n. 564 nonché l'art. 4 della legge Regionale n. 1/2005, in materia di contribuzione volontaria per lavoratori discontinui, l'ENTE interviene con un contributo sussidiario pari alla differenza tra quanto speso all'INPS per la contribuzione citata e quanto erogato a tale scopo dalla Regione e copre fino al massimo di quanto previsto per un lavoratore di quarto livello.

Tale intervento ha valenza e segue pedissequamente la norma Regionale.

L'intervento parte dal 01.01.2007 e ha carattere sperimentale e si esaurisce a consumo del budget predisposto.

La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dall'erogazione del contributo Regionale.

DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data della spesa sostenuta e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia busta paga o dichiarazione attestante di aver lavorato in almeno un'azienda versante all'ENBIT nell'anno di riferimento nel quale viene periodo autorizzato ai versamenti volontari;
- Certificazione di quanto pagato all'INPS ai sensi dell'art. 7 del d. lgs 16.9.96 n. 564;
- Certificazione di quanto già ricevuto dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge Reg. 2005 n.1.

ATTENZIONE!

Il Consiglio Direttivo dell'EN.BI.T. ha deliberato che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile presentare un'unica domanda di sussidio all'anno, indipendentemente dall'importo e dal tipo di sussidio.